

Sulla qualifica di "ufficiale di polizia giudiziaria" ai fini del diritto alla corresponsione della indennità di cui all'art.52 del nuovo CCNL per l'area della dirigenza medico-veterinaria del S.S.N.
* * *

La figura dell'ufficiale di polizia giudiziaria, come noto, trova diretta disciplina nell'art.57 del codice di procedura penale che, dopo aver elencato (commi 1 e 2) le singole categorie di persone che debbono ritenersi ex lege ufficiali (od agenti) di polizia giudiziaria, aggiunge (comma 3) che "sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.55".

Prevede a sua volta il citato art.55 del c.p.p. che le funzioni della polizia giudiziaria sono quelle di "prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale" (comma 1), nonchè di svolgere "ogni ulteriore indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria" (comma 2).

Per quanto concerne il personale dipendente del S.S.N., nella vigenza dell'art.55 del D.P.R. 20.05.87, n.270 era insorta questione circa il meccanismo di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai fini dell'insorgenza del diritto alla corresponsione della relativa indennità. Stabiliva infatti l'art.55 del DPR 270/87 che "al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art.27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, spetta una indennità fissa lorda annua di £.1.000.000".

Più precisamente, per quanto concerne la posizione dei medici veterinari, il problema era quello di stabilire se la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in caso di esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'art.27 DPR 616/77, si riconducesse al concreto esercizio di tali funzioni e potesse essere attribuita ai medesimi direttamente da parte della Azienda USL di appartenenza, ovvero fosse necessario, ai fini del conseguimento della qualifica de qua, il procedimento previsto dagli artt. 27, ultimo comma, DPR 616/77 e 21 L.833/78, a mente dei quali l'Autorità competente per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è il Prefetto, su proposta del Presidente della Regione.

Va detto, al riguardo, che il Consiglio di Stato, con le più recenti sentenze in materia, aveva aderito alla tesi della "riserva", a favore del Prefetto, del potere di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, negando quindi la possibilità che detta qualifica potesse essere validamente ed efficacemente conferita direttamente dagli organi della ASL (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14.05.2003, n.2558; Consiglio di Stato, Sez. V, 10.01.2005, n.30).

Tali pronunce, invero, suscitavano notevoli perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che il meccanismo di nomina prefettizia previsto dall'ultimo comma dell'art.27 DPR 616/77 è espressamente limitato alla individuazione degli addetti ai servizi regionali e degli enti locali destinati ad operare nell'ambito della materia infortunistica e di igiene del lavoro.

Concetto, questo, ribadito dall'art.21 della L.833/78, che, nel richiamare il disposto dell'art.27, ultimo comma, DPR 616/77, attribuisce al Prefetto, su proposta del Presidente della Regione, il potere di individuare gli addetti ai servizi di ciascuna USL che assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria "in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro".

Nonostante il contrario avviso espresso dagli organi di giustizia amministrativa, apparivano dunque esclusi dall'applicazione di tale meccanismo di nomina ambiti funzionali diversi quali, in particolare, le funzioni di igiene ed assistenza veterinaria di cui all'art.27, comma 1, lettera l DPR 616/77.

In tale ipotesi, sembrava corretto ritenere che il potere di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria spettasse alla stessa Autorità - la Azienda USL - competente al conferimento delle funzioni suddette, e ciò anche in considerazione del fatto che le disposizioni di cui agli artt.

27, ultimo comma, DPR 616/77 e 21 L. 833/78 vanno coordinate con la previsione di cui all'art.3 L. 30.04.1962, n.283.

Tale ultima norma, come noto, riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai dipendenti dell'azienda sanitaria incaricati di eseguire le ispezioni ed i prelievi necessari per la tutela della salute pubblica.

Tale essendo il chiaro dettato della disposizione de qua, sembra corretto concludere che, anche nella vigenza dell'art.55 DPR 270/87, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dovesse ricondursi al concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dal citato art.3 L.283/62, previo relativo incarico da parte dei competenti organi della Azienda USL, senza necessità di alcuna "ratifica" prefettizia.

*

*

*

Le considerazioni che precedono acquistano comunque ulteriore e decisivo valore alla luce della formulazione dell'art.52 del nuovo CCNL, la quale elimina, a nostro avviso, ogni possibile dubbio circa i presupposti necessari per il riconoscimento, a favore dei dirigenti medici e veterinari, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, quantomeno ai fini del diritto alla corresponsione della relativa indennità.

Infatti, l'art.52 citato, introducendo una significativa novità rispetto al testo dell'art.55 del DPR 270/87, prevede che l'indennità di polizia giudiziaria spetta ai dirigenti medici e veterinari cui sia stata attribuita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dall'autorità competente, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art.27 DPR 616/77 e dall'art.3 della L.283/62.

Ebbene, proprio il richiamo della previsione dell'art.3 L.283/62 (assente nel testo dell'art.55 DPR 270/87) - norma che, come sopra detto, non prevede alcun particolare meccanismo per il formale conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, privilegiando invece l'aspetto sostanziale dell'attribuzione dell'incarico ispettivo e di controllo - chiarisce a nostro avviso, in via definitiva, che, quantomeno nella vigente normativa, il riconoscimento del diritto dei dirigenti medici e veterinari a percepire l'indennità di polizia giudiziaria non può ritenersi subordinato ad un eventuale provvedimento di nomina da parte del Prefetto.

Assume infatti decisivo ed esclusivo rilievo, ai fini dell'insorgenza del diritto all'indennità prevista dall'art.52 nuovo CCNL, il concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art.27 DPR 616/77 e dall'art.3 della L.283/62, senza possibilità che tale diritto risulti subordinato ad un meccanismo (la formale nomina prefettizia) che già l'art.27 del DPR 616/77, come sopra osservato, a ben vedere stabiliva esclusivamente per il personale addetto alla materia infortunistica e di igiene del lavoro, e che è totalmente estraneo rispetto al disposto dell'art.3 L.283/62.

(Avv. Marco Picchi)